



COMUNE DI CRISSOLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.

Per oggi **diciassette marzo duemiladiciassette** alle ore **17,30**, secondo le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria, di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

1) RE Fabrizio	Sindaco
2) PEROTTI Aldo	Consigliere
3) BENNA Umberto	Consigliere
4) GENRE Gabriele	Consigliere
5) AGU' Tiziana	Consigliere
6) SCALAFIOTTI Antonino	Consigliere
7) MEIRONE Biagio	Consigliere
8) BONARDO Giovanni	Consigliere
9) OMBRELLO Massimo	Consigliere
10) TARASCO Elisa	Consigliere
11) BESSONE Nicola	Consigliere

Risultano assenti: PEROTTI Aldo, GENRE Gabriele, AGU' Tiziana.

Il presidente RE Fabrizio – Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa MAZZOTTA Donatella riconosciuto legale il numero dei presenti, da inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7.4.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2015, esecutiva, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 14/2015 sono state determinate le seguenti aliquote relative alla TASI, per l'anno 2015:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 regolarmente convertito: aliquota del 1 per mille;
- immobili assimilati all'abitazione principale come definiti ai fini IMU: aliquota 1 per mille;
- per tutti gli altri fabbricati: aliquota del 1 per mille;
- fabbricati produttivi di categoria D: aliquota 1 per mille;
- aree edificabili: aliquota del 1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." ;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244 GU n. 304 del 30/12/2016 (Decreto Millaproroghe) che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 31/03/2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dei tributi ai sensi di legge;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del segretario comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso sul presente atto dal responsabile del servizio bilancio ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:
 - per tutti gli altri fabbricati, diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e assimilati: aliquota del 1 per mille;
 - fabbricati produttivi di categoria D: aliquota 1 per mille;
 - aree edificabili: aliquota del 1 per mille;
2. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

4. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crissolo;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

PARERE di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: **Favorevole.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MAZZOTTA Donatella

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to RE Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MAZZOTTA Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **20.03.2017** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **04.04.2017** ai sensi dell' art. 124, primo comma D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Crissolo, 20.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MAZZOTTA Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il:

- Ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio senza che siano pervenute osservazioni
- Ai sensi dell'art.134 ,quarto comma, del D.Lgs.18 08 2000 n.267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Crissolo, 20.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MAZZOTTA Donatella